



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

**REGOLAMENTO SULLA RAPPRESENTANZA IN
GIUDIZIO
E SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
PATROCINIO LEGALE
DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA**

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Rappresentanza legale e rappresentanza in giudizio

Art. 3 – Patrocinio legale

Art. 4 – Consulenza legale

Art. 5 - Compensi

Art. 6 – Pratica forense

Art. 7 – Istituzione Elenco incarichi legali professionali esterni

Art. 8 – Modalità di affidamento degli incarichi legali professionali esterni

Art. 9 – Incompatibilità

Art. 10 – Condizioni dell'incarico

Art. 11 – Revoca degli incarichi

Art. 12 – Accesso agli atti del Servizio Avvocatura

Art. 13– Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'attivazione o la resistenza nei giudizi di qualsiasi ordine e grado, il conferimento degli incarichi di patrocinio legale e la costituzione nei giudizi di opposizione ad ordinanze – ingiunzione conseguenti ad accertamento di violazione amministrativa da parte della Provincia di Massa – Carrara, in conformità con la normativa vigente, lo Statuto e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Il presente regolamento disciplina, inoltre, la gestione della consulenza legale in supporto agli uffici ed ai servizi dell'Amministrazione Provinciale (in prosieguo Servizio Avvocatura) ai sensi del successivo art. 4.

Art. 2 - RAPPRESENTANZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

1. L'esercizio della rappresentanza dell'Ente, compresa quella in giudizio, spetta al Presidente. Sono fatti salvi i casi in cui la rappresentanza compete per legge al Dirigente e salvo quanto disposto al successivo comma 5. Il Presidente con proprio atto di delega può conferire la rappresentanza in giudizio al Dirigente competente per materia.

2. La delega può essere di natura generale, se con essa il Presidente assegna al Dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza processuale per tutto il tempo del suo mandato, ovvero può essere concessa per il compimento di singoli atti.

3. La delega può avere ad oggetto la rappresentanza in giudizio, con possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti.

4. Il Dirigente del Servizio Avvocatura o altro dirigente incaricato dal Presidente, acquisito il parere del Settore interessato e nel rispetto degli indirizzi formulati dagli organi di governo, adotta i provvedimenti di costituzione in giudizio e di nomina dei difensori ed ha facoltà di conciliare, transigere e rinunciare agli atti.

5. Il Dirigente competente per materia può trattare direttamente i giudizi e le procedure che, per legge, non richiedono l'assistenza di un difensore abilitato all'esercizio della professione legale.

Art. 3 - PATROCINIO LEGALE

1. Il patrocinio legale della Provincia è assunto, di regola, ove l'Amministrazione sia dotata di personale iscritto all'albo speciale annesso all'Albo degli Avvocati ex art. 23 L. n. 247/2012 "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*", dal Servizio Avvocatura al fine di rappresentarla e difenderla nelle cause promosse e da promuovere, sia come attrice che come convenuta, ricorrente o resistente o in qualsiasi altra veste professionale ed in tutti i gradi di giudizio e relative fasi.

2. E' consentito affidare incarichi professionali esterni per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente nei seguenti casi:

a) Eccessivo carico di lavoro che renda difficoltoso seguire l'andamento della pratica, coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro o altre situazioni eccezionali congruamente motivate.

b) Procedure aventi ad oggetto materie di particolare complessità, delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico in ordine alle quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione.

c) Procedimenti d'urgenza e cautelari ovvero pratiche che necessitino di procedere senza indugio.

d) Contenziosi giudiziali ed extragiudiziali connessi e, comunque, casi di evidente consequenzialità e complementarità con procedure e/o pratiche già affidate a legali esterni.

e) Ogni altra situazione eccezionale congruamente motivata richiedente attribuzione di un mandato congiunto o disgiunto ad uno o più legali esterni.

Art. 4 - CONSULENZA LEGALE

1. Oltre all'attività giudiziale, i componenti del Servizio Avvocatura sono chiamati a svolgere attività di carattere stragiudiziale e, in particolare, attività di consulenza per questioni di particolare rilevanza giuridica che, a giudizio del dirigente del Servizio, non rientrino nelle competenze ordinarie del Dirigente competente per materia.

2. Anche in materia di consulenza legale è possibile affidare incarichi a legali esterni purché ricorrano le circostanze di cui all'art. 3, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 5 - COMPENSI

1. Gli avvocati, di cui l'Amministrazione sia dotata ove ne ricorrano i presupposti, addetti al Servizio Avvocatura sono iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati a norma dell'art. 23 L. n. 247/2012 *"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"*. Spetta agli avvocati iscritti all'Elenco Speciale il rimborso delle spese di iscrizione.

2. Agli avvocati addetti al Servizio Avvocatura spettano, ai sensi e per gli effetti dei Contratti Collettivi di Lavoro, i compensi professionali fissati e liquidati con sentenza o con altro provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o con lodo arbitrale nonché i compensi professionali nelle cause concluse con sentenza favorevole con compensazione delle spese di lite o con sentenza parzialmente favorevole - nel qual caso gli importi saranno ridotti del 10% - ed i compensi professionali in caso di impossibilità di riscossione delle spese liquidate dal Giudice o dall'arbitro.

3. Per la determinazione dei compensi professionali relativi a sentenze favorevoli senza liquidazione delle spese di lite e per la determinazione dei compensi liquidati, ma non recuperati per impossibilità di riscossione, si farà riferimento in base alla complessità della lite all'applicazione dei parametri minimi e/o medi stabiliti con Decreto del Ministero della Giustizia.

4. Sono considerate favorevoli anche le sentenze che, pur non pronunciando nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione (sentenze che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza, l'inammissibilità del ricorso, l'estinzione del giudizio, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere ed i casi di transazione giudiziale e stragiudiziale in corso di lite).

5. Ai sensi del comma 5 art. 9 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014 n. 114 le modalità di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi devono rispettare i principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale. In caso di assenza di adeguata specializzazione professionale degli avvocati interni è consentito il ricorso a legali esterni senza che ciò possa rappresentare elemento di valutazione del rendimento individuale.

6. Ai fini del riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 art. 9 del D.L. 90/2014 relative a sentenze favorevoli con recupero delle spese legali a carico delle controparti, con cadenza di norma annuale o, comunque, anteriormente alla liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati dipendenti del

Servizio Avvocatura, il Dirigente del Servizio Avvocatura verifica il rendimento individuale degli avvocati interni secondo i criteri di cui al successivo punto 8.

7. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, ai dipendenti sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto.

8. La verifica del rendimento individuale di cui al punto 5 tiene conto, anche con ausili informatici, dei seguenti elementi:

a) il puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale;

b) la cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili;

c) il rispetto delle direttive dell'Ente in materia di trattazione degli affari e di partecipazione alle attività istituzionali;

d) il puntuale svolgimento dell'attività consultiva di particolare complessità giuridica anche con riguardo alle esigenze manifestate dall'Amministrazione richiedente.

9. Nella valutazione degli elementi di cui al punto precedente dovrà tenersi conto dei carichi individuali di lavoro di ciascun avvocato avendo particolare riguardo al numero e alla qualità degli affari trattati e all'attività professionale complessivamente svolta.

10. Nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica relativa al rendimento individuale, il Dirigente del Servizio Avvocatura rilevi elementi negativi di valutazione del rendimento tali da incidere sul riparto di cui al punto 6, richiede all'avvocato adeguati chiarimenti che devono essere resi nei dieci giorni successivi. All'esito del contraddittorio, ove il Dirigente del Servizio Avvocatura non ritenga soddisfacenti i chiarimenti forniti, formalizza la proposta di verifica del rendimento e quantifica in termini percentuali la misura della ridotta partecipazione al riparto. La percentuale di riduzione non potrà essere inferiore al 10% né superiore al 65% e dovrà essere proporzionata alla rilevanza degli elementi negativi riscontrati ed alla gravità delle conseguenze. In caso di particolare gravità l'avvocato potrà essere totalmente escluso dal riparto.

11. I compensi professionali di cui ai punti 6 e 7 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

Art. 6 - PRATICA FORENSE

1. Presso il Servizio Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

2. La pratica non dà alcun diritto all'impiego presso l'Amministrazione.

3. Al fine di garantire l'esercizio della pratica forense in base alle esigenze del servizio ed alla disponibilità ad ammettere praticanti all'esercizio della professione forense viene disposto con bando. Il bando, oltre ad indicare i requisiti per l'accesso e le modalità di partecipazione alla selezione, fissa il numero massimo dei candidati che saranno ammessi a svolgere la pratica forense.

4. Agli ammessi alla pratica sarà garantita la copertura assicurativa in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica forense. Essi sono tenuti all'osservanza dei doveri di segreto e riservatezza ed al rispetto delle norme deontologiche ed assumeranno in proprio la responsabilità dell'accesso nei locali provinciali.

Art. 7 - ISTITUZIONE DI UN ELENCO PER GLI INCARICHI LEGALI PROFESSIONALI ESTERNI

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, che svolgono attività di consulenza, assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Autorità Giudiziarie in tutte le materie, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento sono demandati al Servizio Avvocatura.

L'elenco è diviso in cinque sezioni rispettivamente relative alle seguenti materie

Amministrativo;

Civile;

Lavoro/pubblico impiego,;

Penale;

Commerciale/tributario.

2. L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato. I requisiti per l'ammissione sono stabiliti con bando.

3. L'iscrizione all'Elenco è disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio Avvocatura. L'elenco viene aggiornato con cadenza periodica, di norma biennale.

4. I professionisti già iscritti nell'elenco, nel termine di scadenza dell'avviso per l'aggiornamento, dovranno far pervenire apposita dichiarazione nella quale manifestino l'interesse al mantenimento o meno dell'iscrizione, sussistendone i presupposti.

Art. 8 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

1. L'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto del principio di rotazione fatti salvi i casi eccezionali e motivati con particolare riferimento a contenziosi giudiziari ed extragiudiziali connessi, consequenziali e complementari.

2. Il Dirigente del Servizio Avvocatura individuerà il professionista da incaricare, fra quelli inseriti nell'elenco sulla base dei seguenti criteri:

a) specializzazioni ed esperienze nell'ambito della sezione di appartenenza risultanti dalle attività svolte dal professionista e dallo stesso dichiarate nel proprio curriculum;

b) incarichi e/o collaborazioni con altri Enti pubblici nelle stesse materie;

c) preventivo di spesa;

d) evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto e precedentemente assolti;

e) foro di competenza della causa da affidare.

4. E' fatta salva la facoltà di ricorrere a professionisti non presenti nell'elenco o a professionisti di comprovata esperienza e professionalità nei casi in cui si renda necessario affidare incarichi di alta specializzazione o per specifiche esigenze tecnico-operative o per motivate ragioni di convenienza ed opportunità. Dette scelte devono essere, in ogni caso, eccezionali ed ampiamente motivate nella richiesta del Dirigente del Settore interessato.

Art. 9 - INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi professionali contro l'Amministrazione Provinciale o che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara.

2. Il professionista incaricato dovrà astenersi dall'assumere incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione Provinciale per la durata del rapporto instaurato.

3. Non possono essere incaricati i professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione nonché di assumere incarichi e consulenze presso la Provincia di Massa-Carrara in conformità alle disposizioni previste dalla Legge 190/2012 s.m.i, al D.Lgs n. 33/2013 e al D.Lgs n. 39/2013 e al Codice Deontologico Forense.

4. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara.

5. Sono estese le incompatibilità previste dagli artt. 63 e 64 del D.Lgs. 267/2000.

6. Sono, inoltre, fatti salvi i casi di mancato conferimento dell'incarico per motivi di opportunità ampiamente motivati.

Art. 10 - CONDIZIONI DELL'INCARICO

1. Contestualmente alla nomina il Dirigente del Servizio Avvocatura dovrà provvedere all'impegno del compenso spettante al professionista incaricato liberamente concordato in base alle disposizioni di cui all'art. 13 L. 247/2012 e, comunque, mai superiore ai parametri stabiliti dai decreti ministeriali regolanti l'attività liquidatoria degli organi giurisdizionali. L'impegno di spesa, compatibilmente con le disponibilità del bilancio dell'Amministrazione Provinciale, potrà essere suddiviso in diverse annualità in relazione alla programmazione delle previsioni finanziarie dell'Ente, all'andamento dell'attività professionale affidata e alla gestione della causa.

2. La liquidazione della parcella avverrà in base alle modalità concordate tenendo conto di quanto stabilito al precedente comma, previa verifica dell'attività effettivamente svolta. A tal fine, il legale è obbligato ad aggiornare costantemente l'Ente sullo stato in generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere.

3. In caso di soccombenza della controparte con contestuale condanna a tutte le spese di lite, sarà confermato il mandato al legale anche per il procedimento di recupero delle predette somme.

4. Qualora il legale incaricato ritenga che per motivi organizzativi debba avvalersi dell'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale medesimo, con comunicazione al Servizio Avvocatura, e la relativa spesa non potrà gravare sull'Amministrazione.

Art. 11 - REVOCA DEGLI INCARICHI

1. La manifesta negligenza, gli errori manifesti e i ritardi ingiustificati nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento, con le norme deontologiche e con quelle che regolano l'attività forense, o l'oggettiva impossibilità per l'incaricato di svolgere personalmente l'incarico, possono dar luogo alla revoca dell'incarico stesso.

2. L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario.

Art. 12 - ACCESSO AGLI ATTI DEL SERVIZIO AVVOCATURA

1. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 30 L. 190/2012, il diritto di accesso è riconosciuto per tutti gli atti amministrativi prodotti dal Servizio Avvocatura con la sola esclusione di quelli per i quali necessita tutelare la riservatezza.

2. A tal fine sono esclusi dal diritto di accesso le seguenti categorie di documenti:

a) Atti relativi al contenzioso quando la loro divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o la cui diffusione potrebbe concretizzare la violazione del segreto istruttorio o di altre disposizioni normative che ne tutelano la riservatezza..

b) I pareri legali (sia perché non vincolanti, sia perché qualificabili come atti endoprocedimentali e quindi rientranti nell'istruttoria) quando non espressamente e testualmente riportati in atti pubblici.

Art. 13

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure in corso alla data della sua entrata in vigore, per quanto compatibili.

2. Le disposizioni del presente regolamento abrogano e sostituiscono tutte le precedenti disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

3. Quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si intende disciplinato ai sensi delle leggi vigenti.